

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI
DEL CRATERE.**

SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I: Disposizioni generali

- Art. 1. Sede dell'Ufficio Speciale
- Art. 2. Compiti dell'Ufficio Speciale

TITOLO II: Struttura organizzativa

A) Titolare dell'Ufficio

- Art. 3. Competenze
- Art. 4. Segreteria del Titolare ed Ufficio di coordinamento

B) Aree funzionali

- Art. 5. Individuazione delle aree funzionali
- Art. 6. Area giuridico-amministrativa
- Art. 7. Area tecnica e della programmazione
- Art. 8. Area amministrativo-contabile
- Art. 9. Area della comunicazione informatizzazione
- Art. 10. Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi

TITOLO III: Risorse finanziarie, umane e strumentali

- Art. 11. Risorse finanziarie
- Art. 12. Risorse strumentali
- Art. 13. Risorse umane
 - A) Lavoro dipendente
 - B) Collaborazioni esterne

TITOLO IV: Disposizioni finali

- Art. 14. Clausola di salvaguardia
- Art. 15. Entrata in vigore

PREMESSA

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente sui comuni del cratere, di seguito denominato Ufficio Speciale, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1 (Sede dell'Ufficio Speciale)

1. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, costituito su intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con i Presidenti delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con il coordinatore dei comuni del cratere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha sede legale nella città di Fossa.

2. La sede legale dell'Ufficio Speciale è stabilita in Piazza Gemona 1, località Villaggio San Lorenzo, Fossa (AQ).

Art. 2 (Compiti dell'Ufficio Speciale)

1. L'Ufficio Speciale esercita le funzioni di cui all'articolo 67-ter, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 e di cui all'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012.

In particolare:

- a) coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee dei comuni del cratere, come previsti dal Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n.131 del 29 giugno 2012;
- b) supporta i comuni del cratere, tramite il proprio personale, nelle attività di predisposizione dei programmi integrati al fine di assicurare la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, anche mediante il funzionamento della Commissione pareri;
- c) coordina gli interventi previsti dai comuni previa definizione di un piano unitario d'azione;
- d) promuove l'attrattività e lo sviluppo economico e sociale dei territori compresi nelle otto aree omogenee;
- e) effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli comuni delle otto aree omogenee negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;
- f) effettua una stima delle risorse annuali occorrenti per la ricostruzione dei centri storici di concerto con i sindaci interessati al fine della programmazione delle risorse da parte delle Amministrazioni centrali;
- g) effettua il monitoraggio finanziario, attuativo e procedurale degli interventi, anche tramite l'acquisizione di dati e informazioni, predisponendo schede per la raccolta dei dati e definisce la periodicità di trasmissione dei dati stessi;
- h) cura la trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai

sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, garantendo gli standard informativi definiti con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n.134;

i) attiva un apposito sito – provvedendo inizialmente ad essere ospitato temporaneamente con una propria sezione sul sito internet del Comune di Fossa - al fine di garantire – con standard adeguati – un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, seguendo gli standard ufficiali relativi alla pubblicazione di cataloghi open-data. A tal fine, l'Ufficio acquisisce con cadenza mensile dati ed informazioni dai comuni e dagli altri soggetti interessati;

j) esegue il monitoraggio dei procedimenti delle istruttorie finalizzate all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, delegata in via ordinaria agli otto uffici territoriali per la ricostruzione delle aree omogenee;

k) esegue il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori e, in collaborazione con gli Uffici Territoriali della Ricostruzione competenti in via prioritaria su tali attività, può eseguire attività di controllo presso i cantieri della ricostruzione, sulla corrispondenza tra le evidenze progettuali e documentali.

2. Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009.

TITOLO II: Struttura organizzativa

A) Titolare dell'Ufficio

Art. 3 (Competenze)

1. Il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'ufficio stesso, con funzioni di direzione, di coordinamento e di rappresentanza legale.

2. Egli esercita, inoltre, i compiti specificamente attribuitigli dalla legge e dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012.

Art. 4 (Segreteria del Titolare ed Ufficio di coordinamento)

Il Titolare dell'Ufficio Speciale, in considerazione della particolare configurazione del territorio interessato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, si avvale di una Segreteria e di un Ufficio di coordinamento con il territorio, i quali svolgono compiti esecutivi, istruttori e di supporto organizzativo all'attività interna ed esterna del Titolare, coadiuvandolo sia nel coordinamento

degli uffici territoriali che nelle attività delle singole aree funzionali.

B) Aree Funzionali

Articolo 5 (Individuazione delle aree funzionali)

1. L'Ufficio speciale è articolato in aree funzionali.
2. Le aree funzionali sono così individuate, avuto riguardo ai raggruppamenti di compiti e funzioni previsti dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere del 9 e 10 agosto 2012:
 - a) Area giuridico-amministrativa;
 - b) Area tecnica e di programmazione;
 - c) Area amministrativo-contabile;
 - d) Area della comunicazione e informatizzazione;
 - e) Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi.
3. A capo di ciascuna area può essere posto un coordinatore. Le aree funzionali possono essere articolate in settori operativi.

Art. 6 (Area giuridico-amministrativa)

1. L'Area giuridico-amministrativa svolge i seguenti compiti:
 - a) definizione e controllo delle procedure;
 - b) collaborazione con la Prefettura e gli altri Enti coinvolti nella Gestione del Protocollo di Legalità;
 - c) attività di collaborazione con tutte le articolazioni dell'Ufficio Speciale, con gli uffici territoriali e con gli organi politici e amministrativi dei comuni del cratere.

Art. 7 (Area tecnica e della programmazione)

1. L'area tecnica e della programmazione si occupa di tutti gli aspetti tecnici ed economici inerenti i processi di ricostruzione, perseguendo l'obiettivo prioritario di garantire la qualità, la trasparenza e la celerità della ricostruzione, ivi compreso il supporto ai comuni nell'attuazione dei piani di ricostruzione e nella predisposizione dei programmi integrati, al fine di assicurare la promozione della qualità della ricostruzione pubblica e privata.
2. L'area tecnica e della programmazione svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) Effettua l'istruttoria dei piani di ricostruzione presentati dai comuni del

cratere, negli aspetti tecnici e finanziari, con attestazione della congruità economica delle stime dei costi;

b) effettua una stima delle risorse annuali occorrenti per la ricostruzione dei centri storici di concerto con i sindaci interessati al fine della programmazione delle risorse da parte delle Amministrazioni centrali;

c) esegue il monitoraggio dei procedimenti delle istruttorie finalizzate all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, delegata in via ordinaria agli otto uffici territoriali per la ricostruzione delle aree omogenee;

d) esegue il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori e, in collaborazione con gli Uffici Territoriali della Ricostruzione competenti in via prioritaria su tali attività, può eseguire attività di controllo presso i cantieri della ricostruzione, sulla corrispondenza tra le evidenze progettuali e documentali;

e) realizza la raccolta, la gestione e l'aggiornamento della banca dati degli interventi;

f) coordina il passaggio di consegne tra Fintecna, Reluis e Cineas e gli Uffici territoriali delle aree omogenee.

Art.8

(Area amministrativo-contabile)

1. L'area amministrativo-contabile gestisce le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 11 e la contabilità speciale di cui all' art. 3 del DPCM del 31 ottobre 2012.

2. Essa assolve in particolare ai seguenti compiti:

a) elaborazione di un piano annuale e di un piano triennale per la programmazione di spesa con monitoraggio costante, almeno trimestrale, per verificare che gli impegni di spesa siano in linea con le previsioni;

b) elaborazione del budget di "Assistenza Tecnica";

c) gestione delle risorse finalizzate alle spese di funzionamento, avendo cura che attengano a quelle consentite per il funzionamento dell'Ufficio Speciale e verificando che vengano rispettate le norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi;

d) gestione dei pagamenti nel rispetto delle procedure vigenti per i titolari di contabilità speciali di tesoreria;

e) rendicontazione annuale della gestione ed elaborazione della situazione economico patrimoniale;

f) rapporti con banche, Enti e società interessati;

g) rapporti con la Banca d'Italia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione della contabilità speciale e della sua rendicontazione annuale;

h) monitoraggio operativo e finanziario degli interventi e dello stato di avanzamento complessivo del processo di ricostruzione, nel quadro della programmazione CIPE;

i) attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti;

j) supporto ai comuni per la stipula di eventuali convenzioni con il sistema bancario per la gestione dei contributi.

3. Il coordinatore dell'area amministrativo-contabile sottoscrive i documenti contabili, gli impegni di spesa e gli ordinativi di pagamento e li sottopone all'approvazione e firma del Titolare dell'Ufficio Speciale.

Art. 9

(Area della comunicazione e informatizzazione)

1. L'Area della comunicazione e informatizzazione è preposta alla gestione dei Sistemi Informativi e di Monitoraggio degli interventi di ricostruzione.

2. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a) definizione e gestione delle schede per la raccolta dati;

b) gestione del collegamento con la banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) creazione e gestione tecnica di una banca dati unica per gli interventi della ricostruzione attivazione sul sito internet del Comune di Fossa di una sezione informativa sia delle attività dell'Ufficio Speciale sia relativa all'utilizzo dei fondi;

d) trasmissione delle informazioni necessarie alle attività del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e delle altre Amministrazioni Pubbliche.

Art.10

(Area della valutazione dei piani di sviluppo e dei programmi innovativi)

1. L'Area della valutazione dei piani di sviluppo svolge in particolare i seguenti compiti:

a) promuove l'attrattività e lo sviluppo economico e sociale dei territori compresi nelle otto aree

omogenee;

b) fornitura di supporto progettuale e project management per: i) valutazione strategica, tecnica ed economica dei progetti di sviluppo industriali, artigianali, commerciali, agricoli, di ricerca e turistici; ii) collaborazione con i rappresentanti politici e istituzionali – ivi comprese le associazioni di categoria- dei comuni del cratere nella definizione degli interventi per il sostegno delle attività comprese nel punto b.

TITOLO III: Risorse finanziarie, umane e strumentali

Art. 11
(Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria per il funzionamento dell'Ufficio Speciale è costituita dalle somme trasferite dal Titolare della gestione stralcio di cui al DPCM del 10 ottobre 2012, dagli eventuali accantonamenti derivanti dai fondi della precedente gestione commissariale "stralcio", dalle risorse che saranno assegnate a titolo di assistenza tecnica dal CIPE, nonché da quelle eventualmente provenienti dai bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Le risorse sono depositate sulla contabilità speciale appositamente autorizzata fino al 31 dicembre 2015 presso la sezione di Tesoreria provinciale de L'Aquila.
3. La dotazione finanziaria è a disposizione dell'Ufficio Speciale per sopperire alle spese necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Alle spese contenute entro i 1.000,00 (mille/00) euro l'Ufficio Speciale può procedere anche senza previa determina di spesa, sempre nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Per quanto previsto al 2° comma dell'art. 2, sulla medesima contabilità confluiscono le somme corrisposte dalle Amministrazioni quale corrispettivo delle nuove attività eventualmente conferite.

Art. 12
(Risorse strumentali)

1. La dotazione strumentale è garantita in via principale dai beni già in uso al Commissario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo. Ulteriori motivate esigenze potranno essere soddisfatte a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 11.

Art. 13
(Risorse umane)

A) Lavoro dipendente

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, e dell'Intesa del 9 e 10 agosto 2012 di cui al precedente articolo 1, per lo svolgimento dei propri compiti l'Ufficio Speciale dispone, oltre che del responsabile dell'Ufficio, di una dotazione di 50 unità di personale, di cui 25 a tempo determinato, suddiviso per profili funzionali e professionali.
2. Le 25 unità di personale a tempo indeterminato sono assunte, previo esperimento di procedure selettive, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono assegnate all'Ufficio Speciale fino alla cessazione delle

esigenze.

3. Le 25 unità di personale a tempo determinato sono individuate dal Titolare dell'Ufficio Speciale, di mediante selezione pubblica ed assunte dal Comune di Fossa che le assegna all'Ufficio Speciale, mantenendo a proprio carico il trattamento economico e previdenziale dello stesso.

4. Il relativo trattamento economico e normativo è regolato dai contratti collettivi di lavoro per il personale del Comparto Autonomie Locali.

5. L'attribuzione delle singole unità di personale alle diverse aree è effettuata dal Titolare dell'Ufficio.

B) Collaborazioni esterne

1. Qualora per lo svolgimento al meglio dei propri compiti si registri la necessità di disporre di collaboratori di elevata e comprovata professionalità e di alta specializzazione, e tali professionalità non sono rinvenibili tra il personale a disposizione, l'Ufficio Speciale, previa verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, può ricorrere a collaborazioni esterne mediante l'affidamento di incarichi di consulenza previa idonea valutazione comparativa anche a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

2. I singoli contratti stabiliscono la durata, il luogo di svolgimento, l'oggetto e il compenso per la collaborazione nonché il trattamento fiscale e previdenziale e alla loro scadenza possono essere prorogati per consentire il completamento della prestazione.

3. In casi del tutto eccezionali relativi a professionalità che abbiano maturato esperienze difficilmente replicabili e indispensabili per l'efficace e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Ufficio Speciale può procedere all'affidamento di incarichi di consulenza senza previa valutazione comparativa, fornendo adeguata motivazione a riguardo.

4. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della prestazione e dell'utilizzo, da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Può essere previsto il rimborso spese per quelle espressamente pattuite. La liquidazione del compenso avviene secondo espressa pattuizione in correlazione alla conclusione delle fasi di attività.

5. Il Titolare dell'Ufficio speciale verifica il corretto svolgimento dell'incarico e, qualora rilevi che i risultati sono insoddisfacenti, può richiedere l'integrazione della prestazione o la risoluzione del contratto.

6. Ai medesimi scopi del presente articolo l'Ufficio Speciale si può avvalere di professionalità della Pubblica Amministrazione nel rispetto del d.lgs. 165/2001 s.m.i.

TITOLO IV: Disposizioni finali

Art. 14 (clausola di salvaguardia)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda all' Intesa 9-10 agosto 2012 e alle normative vigenti.

Art. 15 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, Versione 1.1 che integra e sostituisce la Versione 1.0 del 07.02.2013 e che può essere ulteriormente aggiornato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito "Atti Normativi".

Publicato in data 05.07.2013

